



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 in data 29/12/2022

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** oggi **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** nella sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ALGHISI SAMUELE	X		VIVIANI PIERFAUSTO	X	
ZILIOLI GABRIELE	X		GENNARI GIAN PIETRO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MOSCA FEDERICO		X
GABANETTI VALENTINA		X	ZUCCHI ALBERTO		X
BERTENI FABIO	X		LORETTI STEFANO		X
RIBOLI MASSIMILIANO	X		CASARO FERRUCCIO	X	
BRUNELLI ETHEL	X		MANTOVANI MARIO	X	
MONTANI CHIARA		X			

Numero totale PRESENTI 12 – ASSENTI 5

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori comunali esterni: BOSIO FABRIZIO, PRETI GIANDOMENICO, SAVOLDI LILIANA, PELI DIEGO, COMINELLI SERENA.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott.ssa Francesca Travaglino, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Samuele Alghisi – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sindaco: Secondo punto all'ordine del giorno: *Conferma aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU) - anno 2023*. Prego Assessore Peli.

Assessore Peli: Le varie tipologie degli immobili hanno esattamente la stessa aliquota dell'anno scorso. Le riassumo, perché bisogna votarle: abitazione principale, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, una per categoria C2, C6 e C7, 0,60%; terreni agricoli non condotti da un coltivatore o da un imprenditore agricolo, 1,06%; aree fabbricabili, 1,06%; fabbricati rurali ad uso strumentale D10, 0,10%; immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 1,06%, di cui la quota parte dello 0,76% è riservata allo Stato; altri immobili, 1,06%. Si confermano esattamente tutte le aliquote che sono in vigore a oggi.

Sindaco: Ci sono interventi sul punto? Consigliere Casaro, prego.

Consigliere Casaro (Capogruppo "Civici della Lega Manerbio"): E' solo per fare una nota. Pensavo che almeno quest'anno -visti i proventi delle casse, eccetera- l'Amministrazione avrebbe fatto uno sforzo per dare un segnale di buon auspicio per il futuro, abbassando l'aliquota magari anche solo di uno 0,1%. Così anche per il discorso IRPEF, che sarà al successivo punto all'ordine del giorno.

Sindaco: Grazie. Prego Assessore.

Assessore Peli: Era una nostra ipotesi quella di fare questa operazione ma, siccome la banca non ci ha ancora consegnato i dati definitivi, non sappiamo esattamente come è andata la riscossione di dicembre e, di conseguenza, non avendo un dato definitivo, non ce la siamo sentita di affrontare l'argomento. Dalle proiezioni che stiamo facendo, dovremmo avere poca difficoltà sull'IMU, qualcosina sull'IRPEF e qualcosina anche sulla TARI, che vediamo vanno un po' a rilento. Il pagamento di alcune di queste tasse era previsto entro il 6 e per altre entro il 16, e oggi, che ne abbiamo 29, non è ancora stato completato l'incasso. Visto l'andamento, siamo esattamente in linea, anzi anche qualcosina meglio rispetto all'andamento dell'anno scorso, per cui è presumibile che in questi giorni o i primi giorni dell'anno nuovo, con una piccola mora, la gente versi e si possa riequilibrare. In ogni caso, non ce la siamo sentita di modificare le tariffe, non avendo ancora il dato esatto di chi ha versato nel 2022.

Sindaco: Grazie. Altri interventi? Consigliere Casaro, rispetto a questa risposta possiamo proseguire? Allora seguiamo con la votazione, grazie.

Segretario Comunale – dott.ssa Travaglino: Grazie. Favorevoli? 10. Contrari? 2, Casaro e Mantovani. Astenuti? Nessuno.

Per l'immediata eseguibilità: favorevoli? 10. Contrari? 2, Casaro e Mantovani. Astenuti? Nessuno. Grazie.

Sindaco: Grazie.

Esauritasi la discussione in merito all'argomento, specificato che la registrazione audio della seduta è pubblicata, ai sensi dei vigenti regolamenti del Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale, unitamente alla relativa trascrizione, per almeno 90 giorni,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale - IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, L. 27/12/2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che restano in vigore ed ha previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime impositivo;

CONSIDERATO che la "nuova" imposta municipale propria (IMU) è disciplinata nei commi da 739 a 783, art. 1, della legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che l'impianto normativo così delineato, in linea generale, resta pressoché invariato, con la riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, così come la previsione della riserva allo Stato per gli immobili di categoria D;

RILEVATO a riguardo che, ai sensi del comma 744 e del comma 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, è stata riconfermata la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli rientranti nella medesima categoria posseduti dai Comuni, che insistono sul rispettivo territorio, per i quali la predetta riserva non si applica;

DATO ATTO che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) viene confermata anche la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli Enti locali, di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., che prevede, ai commi 15, 15-bis e 15-ter:

- *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita*

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

- *“15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito

all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti, non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VERIFICATO che manca ancora il decreto attuativo che doveva essere emanato entro il 30/06/2020;

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di garantire un'invarianza di gettito rispetto a quanto si prevede di incassare nell'annualità 2022, al netto della quota che alimenta il FSC e al netto della quota di riserva a favore dello Stato;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e forma parte integrante della delibera stessa;

CONSIDERATO che, ad oggi, tale prospetto non è ancora stato reso disponibile;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATO, inoltre, il comma 48 della Legge 178/2020, che dispone quanto segue: *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano*

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 3 del 26/03/2020, avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote nuova IMU per l'anno 2020;
- la deliberazione di C.C. n. 16 del 25/06/2020, contenente precisazioni in merito alla delibera precedente;
- la deliberazione di C.C. n. 3 del 08/04/2021, avente ad oggetto la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2021;
- la deliberazione di C.C. n. 49 del 22/12/2021, avente ad oggetto la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2022;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le aliquote IMU 2022 anche per l'anno 2023 e nel dettaglio:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	0,60%
Terreni agricoli non condotti da CD o IAP	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	0,10%

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Immobili merce	0,00%
Altri immobili	1,06%

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 “*Statuto dei diritti del contribuente*”;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CHIARITO che è stato reso dall’Organo di Revisione Economico-Finanziaria – ex art. 239, comma 1, lett. b), punto n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. – il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, inserito al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott. Vincenzo Vecchio;
- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott. Vincenzo Vecchio;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON voti favorevoli 10, contrari 2 (Casaro, Mantovani), astenuti 0, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) CHE TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’IMU 2022, anche per l’anno 2023;

3) DI prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

4) DI applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquOTA
Abitazioni principali, unicamente per le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2, C6, C7)	0,60%
Terreni agricoli non condotti da CD o IAP	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10)	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
Immobili merce	0,00%
Altri immobili	1,06%

5) DI dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

SUCCESSIVAMENTE, ai fini di rendere più tempestiva l'attività degli uffici e dell'approvazione del bilancio di previsione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli 10, contrari 2 (Casaro, Mantovani), astenuti 0, espressi per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Samuele Alghisi

Il Segretario generale
dott.ssa Francesca Travaglino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott.ssa Francesca Travaglino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.